

N. R.G. 9516/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Maria Elena Teatini	Giudice
Andrea Gaboardi	Giudice

Letto il ricorso depositato in data 25.08.2022;
sentito il ricorrente all'udienza del 08.05.2024
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

, (CF: ; CUI: ; Vestanet:), nato in
Egitto il , elettivamente domiciliato/a presso lo studio dall'avvocato Massimiliano
Testore del Foro di Verbiana, dal quale è rapp.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti
alla Commissione Territoriale competente i seguenti fatti:

- di essere nato a Charquia (Egitto) il 01.09.1994;
- di aver vissuto fino al 2017 a Charquia e dal 2017 al 2019 al Cairo;
- di professare la fede musulmana;

- di avere studiato fino al conseguimento del diploma e di avere lavorato, prima, nel settore dell'edilizia e, in seguito, in un bar;
- che i suoi genitori, sua sorella e i suoi tre fratelli sono rimasti nel Paese di origine assieme a sua moglie e ai suoi due figli;
- che per consentire a sua sorella di sposarsi nel 2019 chiedeva un prestito di 73.000 sterline egiziane ad un istituto bancario di nome MISR con un tasso di interesse del 13%;
- che ogni mese doveva versare 4.200,00 sterline egiziane alla banca;
- che il padre era il garante del debito;
- che gli rimanevano da pagare ancora 6 o 7 mensilità ma di non essere riuscito a versare quanto dovuto;
- che per tale motivo la banca chiedeva il pagamento della somma restante a suo padre;
- che il padre percepiva una modica pensione e che questa veniva utilizzata per ripagare il debito contratto con la banca;
- che un suo amico gli proponeva di aprire insieme un'attività di ristorazione con cui avrebbe potuto ottenere i guadagni necessari a versare alla banca la somma rimanente;
- che il suo socio anticipava una somma di 123.000,00 sterline egiziane (poi afferma 246.000,00) per avviare l'attività e prendere il locale in affitto;
- di aver firmato un assegno dal valore corrispondente alla metà dell'investimento;
- che l'accordo prevedeva che avrebbe dovuto restituire la sua parte all'amico dopo l'inizio dell'attività;
- di avere iniziato la nuova attività con il suo socio ma di essere stato costretto a interrompere dopo qualche mese a causa della pandemia di Covid-19;
- che a causa di un incendio il locale in cui lavorava subiva diversi danni nel 2020 (circa 6 mesi dopo la sua apertura);
- che a quel punto, il suo socio, ritenendolo responsabile dell'incidente, pretendeva la restituzione non solo di quanto anticipato, ma dell'intera somma;
- che a questo punto non sapeva se ripagare la banca (per il primo debito) o il suo ex socio;
- di essere stato minacciato e aggredito dall'ex socio;
- di essere stato denunciato dall'uomo;
- che il tribunale lo condannava a un pagamento rateale del dovuto (ciò gli è stato riferito dal padre; l'ex socio non ha menzionato il bar e l'incendio ma ha mostrato solo l'esistenza dell'assegno) e che nella sentenza era previsto che se non fosse riuscito a ripagare il debito sarebbe stato incarcerato;
- che il suo socio iniziava a dimostrarsi aggressivo nei suoi confronti presentandosi presso la sua abitazione per minacciarlo e aggredirlo;

- di essere stato, per tale motivo, cacciato di casa dal padre;
- che l'ex socio, non trovandolo presso la sua abitazione, aggrediva i suoi genitori;
- che gli altri fratelli non si interessano di quanto stava accadendo alla sua famiglia in Egitto;
- di aver venduto tutto ciò che possedeva per cercare di riuscire a ripagare l'ex socio ma che quanto ottenuto non era risultato sufficiente ad estinguere il debito;
- di aver restituito all'ex socio circa 20.000,00 sterline egiziane;
- di essersi trasferito al Cairo;
- di aver abbandonato il proprio Paese all'inizio del mese di febbraio 2021;
- di essersi trasferito in Libia;
- di essere rimasto in Libia per circa 5-6 mesi e di aver subito diversi maltrattamenti e violenze;
- che nel momento in cui ha abbandonato il proprio Paese gli rimanevano ancora circa 16.000,00 20.000,00 sterline egizie da versare alla banca;
- che i debiti contratti sia con l'istituto bancario che con l'ex socio ad oggi non risultano ancora saldati;
- che l'uomo continua a recarsi presso l'abitazione dei suoi genitori per intimidirli;
- che il padre non ha denunciato questa persona alle autorità perché in Egitto il sistema "non funziona";
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere nuovamente aggredito dal suo socio o di essere arrestato per la denuncia sporta nei suoi confronti;

Allegava: - documentazione medica (doc. 1); - documentazione riferita al debito contratto in Egitto (doc. 2); - atti di nascita del richiedente e dei famigliari (doc.3); - dichiarazione di ospitalità (doc. 4); - documentazione lavorativa (doc. 5).

La Commissione Territoriale attestava preliminarmente, in primo luogo, che "le dichiarazioni rese dalla richiedente sono apparse credibili circa il profilo etnolinguistico e la provenienza dall'Egitto" e, in secondo luogo, che "la documentazione depositata non risulta idonea a corroborare gli elementi posti alla base della domanda di protezione internazionale in quanto il documento al punto 1) si riferisce esclusivamente alle condizioni cliniche della madre del richiedente; il documento al punto 3) riguarda gli atti di nascita del richiedente e dei famigliari; i documenti ai punti 4) e 5) riguardano la situazione alloggiativa e lavorativa del richiedente posta in essere in Italia; la documentazione al punto 2) attesta il prestito concesso dalla banca e la cambiale emessa in data 02/2020 ma non corrobora le dichiarazioni riferite alle minacce e alle aggressioni subite dal richiedente"

La stessa CT riteneva che le "La Commissione ritiene non credibili e, pertanto, non accettati, i motivi alla base dell'istanza"; in particolare veniva specificato che "la narrazione è parsa complessivamente

vaga e generica in riferimento ai problemi avuti a fronte del debito contratto nel Paese di origine; nello specifico, il richiedente non è parso in grado di chiarire in quale contesto non sarebbe stato in grado di restituire la somma ottenuta né in che modo, e a quali condizioni, avrebbe deciso di aprire un'attività con un connazionale; lo stesso, a fronte di diverse domande, non ha saputo chiarire quali accordi avesse preso con il socio né in che proporzione quest'ultimo avrebbe anticipato del denaro per avviare l'attività; in riferimento ai problemi economici riscontrati con l'attività il richiedente è parso piuttosto generico, riferendo inizialmente che a causa della pandemia di Covid-19 non ha potuto continuare a lavorare e precisando in un secondo momento che a seguito dello scoppio di un incendio il locale ha subito dei danni”.

Inoltre, affermava che “in merito alle minacce ricevute da parte del socio in affari il richiedente ha fornito dichiarazioni vaghe e prive di sufficienti elementi personali; in particolare, il medesimo non ha saputo spiegare le ragioni per cui il socio avrebbe preteso la restituzione dell'intera somma versata per aprire l'attività né per quali motivi quest'ultimo lo ritenesse responsabile dell'incendio che nel 2020 ha danneggiato il locale; in riferimento alle aggressioni subite il richiedente non ha fornito sufficienti elementi utili a spiegare come il socio avrebbe cercato di reclamare il denaro nel periodo successivo; riguardo la denuncia sporta nei suoi confronti lo stesso ha rilasciato dichiarazioni vaghe senza precisare quali sviluppi avrebbe avuto questa vicenda dopo il suo trasferimento a Il Cairo”.

A fronte di ciò e delle ricerche sulla situazione del Paese di origine del richiedente la Commissione Territoriale respingeva la domanda di protezione internazionale e riteneva non sussistenti gli elementi per il riconoscimento della c.d. “protezione speciale”.

Con tempestivo ricorso impugnava il diniego evidenziando di non
condividere le conclusioni raggiunte dalla Commissione Territoriale e, oltre a ribadire la veridicità del proprio narrato, sottolineava i problemi collegati alle conseguenze della guerra e, in particolare, alla sua possibile chiamata alle armi.

Parte ricorrente concludeva chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, la concessione della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, la concessione della c.d. “protezione umanitaria”.

Produceva la seguente documentazione: 1) Copia Decreto CT; doc. 2) copia C3.

La Commissione Territoriale trasmetteva breve comparsa di costituzione chiedendo il rigetto della domanda attorea e allegando documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M. non comunicava la sussistenza di cause ostative ex artt. 10, 12 e 16 d.lgs. n. 251/2007.

Il Collegio, sentito il richiedente nel corso dell'udienza del 8 maggio 2024, riservava la decisione.

Nel caso in esame il timore espresso dal ricorrente, coincidente, con la possibilità di essere ucciso o di essere vittima delle ritorsioni a causa del mancato assolvimento del debito contratto, non sono riconducibili ad alcuno dei motivi di persecuzione delineati dall'art. 8 D. Lvo n. 251/2007. Ai fini del riconoscimento della forma massima di protezione internazionale la norma richiamata ricollega gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti a ragioni di razza, religione, nazionalità, di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, di opinioni politiche. Infatti, il sig. _____ è fuggito per motivi del tutto estranei a quelli indicati dalla sopracitata normativa. In particolare, non ha affermato che le condotte di cui è stato/può essere vittima sono dovute alla sua appartenenza ad un gruppo specifico o al possesso di uno dei predetti caratteri, ma ha dichiarato di essere stato vittima di tali condotte solamente per questioni private di credit-debito: "*D. Di cosa avrebbe paura se dovesse tornare in Egitto? R. Ho due bambini in Egitto, lì va tutto male. Un bambino sta male, ha tre anni; D. Ha dei debiti? R. Sì. D. Se lei torna in Egitto, le chiedono ancora i soldi e non li restituisce cosa succede? R. In Egitto non c'è niente ho problemi con il bambino che sta male; D. può finire in prigione se non ripaga i debiti? R. Sì.*" (cit. verbale audizione CT del 03.07.2021).

L'odierno ricorrente ha domandato il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, sottolineando il rischio specifico di un danno grave in quanto, in caso di rientro in patria, potrebbe essere individuato e, poi, essere ucciso dal proprio creditore.

Con riguardo alla protezione sussidiaria deve precisarsi che l'art. 2, comma 1 lett. g), D.Lvo n. 251/2007 definisce persona ammissibile a tale tipologia di protezione il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14 D.Lvo cit., secondo cui per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del citato D.Lvo stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave devono essere riconducibili:

a) allo Stato;

b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Tanto premesso, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di tale forma di protezione.

Pur considerando che l'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali, come nel caso di specie, ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "timore fondato" di persecuzione o del "rischio effettivo" di danno grave, e, in entrambe le ipotesi dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello Stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Il racconto del sig. _____ risulta credibile in quanto oltre ad essere particolarmente preciso, coerente e privo di contraddizioni rilevanti, riportata molti elementi caratterizzanti il fenomeno dell'indebitamento di soggetti privati in Egitto. Sul punto, ai fini del riconoscimento della predetta forma di protezione internazionale tuttavia risulta necessario analizzare la fondatezza e l'attualità del pericolo di subire ritorsioni da parte del proprio creditore.

In merito alle possibili ritorsioni del proprio creditore, per quanto concerne la fondatezza di tale pericolo, dal racconto del sig. _____ si evince chiaramente che, in primo luogo, le minacce dello stesso risultano vaghe e poco circostanziate e, in secondo luogo, che l'agente persecutore non ha mai messo concretamente in pericolo la vita/incolumità del richiedente o dei suoi familiari

("R. me lo ha chiesto con aggressività. Mi veniva a casa a cercare e entrava con la forza e mi ha anche picchiato. D. in che periodo è accaduto? R. tutto questo è accaduto a fine 2020. A fine luglio 2020 sono iniziati i problemi. D. mi spiega esattamente cosa faceva questo suo socio? Provi a ricordare qualche episodio R. una volta è venuto a casa mia e mio padre e madre che abitano sotto sono stati insultati. Ha insultato mia madre e è salito da me. D. cosa le ha fatto? R. mia moglie non sapeva chi c'era fuori, ha aperto la porta è caduta a terra e lui mi ha picchiato; D. non ha pensato di denunciare questa persona dato che era stato aggredito? R. no, andavo in prigione D. dopo la prima aggressione cosa è accaduto? R. quando lo incontravo mi chiedeva i suoi soldi e cercava nelle mie tasche se trovava qualcosa. A volte mi aveva minacciato se non restituivo i soldi che mi avrebbe

incendiato la casa. Una volta mi ha mandato persone a casa mia e mi hanno picchiato e hanno spogliato mia moglie. D. se la sente di spiegarmi meglio quali minacce le ha rivolto questa persona? R. lui mi insultava sempre ma io non potevo fare nulla D. quanto denaro doveva ancora restituirle a questa persona? R. non gli avevo dato nulla perché non avevo niente. Mio padre ha venduto le cose di casa mia e gliele ha date D. dopo averli venduto queste cose lei sa quanti soldi ancora si aspetta il suo socio? R. è rimasto tanto perché quello che avevo non arriva credo neanche a 20.000” – cit. verbale audizione CT del 21 marzo 2022).

Il sig. _____ non ha altresì fornito elementi al fine di dimostrare l’attualità del rischio. Infatti, sul punto, è chiaro che, non solo sono trascorsi circa 3 anni dall’espatrio, ma che il richiedente, da quando ha lasciato il proprio Paese, non ha fornito elementi validi tali da far presumere che, in caso di rientro in Egitto, l’asserito agente persecutore sia in grado di rintracciarlo e abbia ancora l’intenzione di dare seguito alle passate minacce.

Tuttavia, quanto narrato dal ricorrente induce a ritenere che egli vada incontro a quei rischi per la propria incolumità previsti ex art. 14, lett. b) D.lgs. n. 251/2007 perchè in caso di rimpatrio il ricorrente dovrebbe rispondere per il mancato pagamento del debito. Il rischio non è meramente ipotetico ed eventuale, ma concreto ed effettivo, atteso, in primo luogo, che in Egitto, il mancato pagamento di determinati debiti può portare a conseguenze penali, inclusa incarcerazione e, in secondo luogo, che il richiedente è stato denunciato dal proprio creditore (“*D. oltre alle aggressioni ha riferito di essere pure stato denunciato R. dopo questi episodi mi ha denunciato*” cit. verbale audizione CT del 21 marzo 2022).

Sebbene in Egitto ci sia una crescente consapevolezza e movimento verso la riforma di queste pratiche con discussioni che mirano a trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti dei creditori e il rispetto dei diritti umani dei debitori l’incarcerazione per debiti è ancora una realtà in Egitto. In particolare, il carcere in Egitto è anche usato come punizione per una varietà di atti che non costituiscono reati penali riconosciuti internazionalmente, come il non riuscire a pagare i debiti e le relazioni sessuali tra adulti consenzienti. La politica di sovra-carcerazione ha significato che il sovraffollamento è endemico. L’Egitto continua ad incarcerare le persone che mancano di pagare i debiti personali in base all’articolo 341 del Codice Penale che il Working Group delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria (UN Working Group on Arbitrary Detention) considera come una intrinseca privazione arbitraria della libertà, così come una forma di discriminazione contro gli individui che hanno modesti mezzi economici (vedi. Amnesty International, « What do I care if I die? Negligence and Denial of Health Care in Egyptian prisons, 2021 <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE1235382021ENGLISH.pdf>).

Oggi, un egiziano su tre vive poco sopra la linea della povertá. Di conseguenza, il tasso di prestito di micro-credito è cresciuto con le donne che sono le principali beneficiarie. Circa il 70% dei prestiti in Egitto sono oggi concessi a donne, ma migliaia di esse finiscono come vittime di “strozzini” e addirittura possono finire in carcere (France24, Jailed over unpaid debts in Egypt, 05.03.2020 <https://www.france24.com/en/middle-east/20200305-middle-east-matters-jailed-over-unpaid-debts-in-egypt>).

Dal punto di vista storico, l’avere dei debiti ha rappresentato una grande questione come descritta nel regno del diritto islamico ed avere a che fare con dei debitori insolventi è una categoria di ciò. Di recente, nel ventesimo secolo, in Egitto, il numero dei debitori insolventi in carcere sta costituendo drammaticamente e in misura crescente un terzo della popolazione in carcere in Egitto. [...] raggiungendo ad acuire il problema dei poveri debitori insolventi nel Paese. La detenzione immediata dei debitori insolventi per ragioni oltre il loro controllo è una pratica abusiva in natura ed è contro la legge islamica ed altre leggi occidentali. Pertanto, un cambio imminente legislativo contro il carcere è il primo passo per risolvere la situazione in aumento dei detenuti per insolvenza (Nivert ElSherif, American University in Cairo, AUC Knowledge Fountain, Imprisonment for insolvent debtors in Egypt with specific reference to Al-Ghar o Al-Gharemon cases, 06.01.2018 <https://fount.aucegypt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1448&context=etds>).

Secondo il diritto islamico, prestare dei soldi con interessi (riba) è proibito. L’Egitto è il primo tra i Paesi musulmani a stabilire una banca islamica nel 1963. Come spiegato in un articolo 1997 dal Centro Egiziano per gli Studi Economici (ECES), la banca islamica è incentrata intorno al principio della abolizione del tasso di interesse che è considerato una forma di riba (usura). Il metodo alternativo secondo il Sistema islamico è basato sull’approccio della condivisione del profitto e delle perdite. Secondo un articolo de Al-Monitor, la pratica di prestare soldi con interesse è stata “ufficialmente regolata” come non vietata da Dar al-Ifta al-Misriyyah, uno dei centri egiziani di ricerca del diritto islamico, e da Al-Azhar, l’accademia di ricerca islamica. La medesima fonte ha anche aggiunto che, tuttavia, la questione è ancora controversa ed è stata dibattuta tra gli accademici islamici. Nel 2015, il Salafist Call in Egitto ha annunciato che l’interesse bancario è proibito secondo la Sharia, riaccendendo la controversia. Dal momento che la interpretazione islamica e la legge della Sharia sui prestiti e gli interessi bancari sono parte di un dibattito costantemente in evoluzione in Egitto, le persone preferiscono risparmiare soldi a casa e scegliere la soluzione delle banche islamiche. [...] Uno studio realizzato nel 2005, dall’Egyptian Banking Institute (EBI) in coordinamento con il Social Development Fund (SDF) riporta che gli egiziani poveri sono visti come “*un-bankable*”, notando che, senza accesso ai servizi finanziari formali, il povero spesso deve risolversi a prendere in prestito da coloro che prestano soldi a tassi di interesse esorbitanti; o

partecipare in circoli di credito e di risparmio locali e a rotazione, il che richiede depositi e fornisce somme di prestito non flessibili a rigidi intervalli di tempo. Questi servizi finanziari informali sono spesso molto costosi, rischiosi e non convenienti. [...] Come spiegato dalla organizzazione egiziana Shamseya, le *Rotating savings and credit associations (ROSCAs)*, ovvero le associazioni di risparmio a rotazione e le associazioni di credito sono delle iniziative di micro-finanza di gente comune che sono create entro le comunità familiari, amici, colleghi o vicini per condividere delle risorse in comune al fine di risolvere i bisogni finanziari specifici in tempo dei suoi membri. Gestiti in maniera volontaria e su base collettiva, i membri di queste associazioni non firmano i contratti e questi accordi informali non possono essere implementati attraverso procedimenti legali. Il loro funzionamento si basa unicamente sulla fiducia reciproca e sul migliore interesse di ciascun membro di queste associazioni per farli funzionare. Il distaccarsi dalle condizioni concordate di tali associazioni risulta in una sorta di esclusione sociale che diventa un aspetto non voluto e punitivo di non osservanza, che è più che spesso sufficiente ad assicurare la conformità. ROSCA è considerato un intervento comune che è ampiamente usato in Egitto, in tutte le diverse attività socio-economiche come un modo di organizzare casuale che ha lo scopo di superare le difficoltà finanziarie o allo scopo di risparmiare. Inoltre, vi è un alto livello di impegno tra i partecipanti e la cattiva condotta morale o gli abusi che sono severamente controllati attraverso il modo di funzionamento. Inoltre, non vi sono procedure legali che controllano il sistema ROSCA che riduce lo stress e le paure del Governo e le obbligazioni delle banche. Nel sistema ROSCA vi è un di regola una mancanza di flessibilità e di solito vi è un lasso di tempo fisso come 6, 12 e 24 mesi. Un altro modo informale è il *VSLA (Village Savings and Loan Association Approach)* concernente il prestare i soldi e fondato sulla comunità. Tale sistema raggiunge e si estende alle aree molto povere e alla popolazione rurale più che alle istituzioni di micro-finanza centralizzate e formali. Inoltre, questo approccio non ha requisiti esterni ed è totalmente auto-sufficiente. Secondo uno studio sul VSLA, tali associazioni si accordano in maniera variabile e flessibile per risparmiare, ritirare i risparmi e in relazione ai prestiti con termini variabili e con una regolamentazione flessibile dei pagamenti. Inoltre, una associazione di un gruppo può contenere da 15 a 30 persone. Tali persone condividono piccole quantità al fine di risparmiare ogni settimana. In Egitto, il gruppo aiuta il membro che ha difficoltà nel gestire la sua impresa o il suo progetto o ha difficoltà nel restituire il prestito, attraverso un differente regolamento del pagamento. Nel corso di una intervista con l'Immigration and Refugee Board (IRB) of Canada, un rappresentante dell'Egyptian Organization of Human Rights (EOHR) ha dichiarato che il fenomeno degli "strozzini" esiste in Egitto ma la pratica non è diffusa. La stessa fonte ha riportato che le ramificazioni legali dipendono dal tipo di documentazione che colui che presta i soldi possiede. Ad esempio, se un debitore scrive male un assegno, egli può essere portato in giudizio e può rischiare il carcere (EASO

– European Asylum Support Office: Egypt; Loan regulations and practises [Q34-2021], 12 October 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2062034/2021_10_Q34_EASO_COI_Query_Response_Loan+Regulations_EGYPT.pdf).

Per quanto concerne la condizione di vita della popolazione carceraria in Egitto, dai recenti Report Internazionali emerge infatti che la stessa è certamente tale da integrare i presupposti di cui alla lettera b) del D.Lgs.n.251/07. Stando a quanto evidenziato da tali fonti risulta che le condizioni di vita nelle prigioni del paese continuano a rimanere dure e tali da mettere a rischio l'incolumità dei detenuti.

Le condizioni delle carceri in Egitto presentano numerose criticità, tra cui sovraffollamento, igiene scarsa, mancanza di assistenza sanitaria adeguata, maltrattamenti e difficoltà nell'accesso ai diritti legali e alle risorse ([World Report 2024: Egypt | Human Rights Watch \(hrw.org\)](#); [Egypt: Freedom in the World 2024 Country Report | Freedom House](#)); [Human rights in Egypt Amnesty International](#)).

Nel 2022, secondo quanto riportato dal rapporto annuale sui diritti umani redatto dal Dipartimento di Stato degli USA, le condizioni carcerarie erano dure e pericolose per la vita a causa del diffuso sovraffollamento e della mancanza di accesso adeguato a cure mediche, a servizi igienici e ventilazione adeguati, a cibo e acqua potabile.

Secondo ONG nazionali e internazionali, riportate nel rapporto, le celle delle carceri erano sovraffollate. I gruppi per i diritti umani hanno continuato a stimare che vi fossero 120.000 detenuti nelle strutture di detenzione, di cui circa 80.000 detenuti condannati e 40.000 detenuti in attesa di giudizio. I gruppi hanno notato che si trattava di stime perché il governo non pubblicava regolarmente statistiche ufficiali. Anche il capo dei servizi di informazione statali aveva comunque dichiarato in precedenza ai media locali che c'erano 120.000 detenuti. Ci sono state numerose segnalazioni da parte di organizzazioni per i diritti umani e familiari secondo cui i detenuti hanno intrapreso scioperi della fame per chiedere migliori condizioni, tra cui migliori condizioni sanitarie, accesso a cure mediche, visite familiari, periodi di esercizio obbligatori, illuminazione adeguata, materiale scritto, oggetti personali e cibo fornito dalle famiglie.¹

Secondo le organizzazioni per i diritti umani e secondo i resoconti dei media menzionati nel rapporto, le autorità non hanno sempre separato i minori dagli adulti e talvolta hanno trattenuto detenuti in attesa di giudizio insieme a detenuti condannati. I rapporti secondo cui le guardie abusavano dei prigionieri, compresi i minori nelle strutture per adulti, erano comuni. Le condizioni carcerarie delle donne sono risultate leggermente migliori rispetto a quelle degli uomini.

¹ USDOS – US Department of State : 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html> (data ultimo accesso 28.04.2023)

Gruppi locali e internazionali per i diritti umani hanno valutato che le dure condizioni e il sovraffollamento delle carceri hanno contribuito al numero di morti nelle carceri e nei centri di detenzione. Questi gruppi hanno valutato che le pratiche di continuare la custodia cautelare oltre il limite legale di due anni hanno ulteriormente contribuito al sovraffollamento delle carceri. I gruppi per i diritti umani e le famiglie di alcuni detenuti deceduti hanno affermato che le autorità carcerarie hanno negato ai detenuti l'accesso a cure mediche potenzialmente salvavita e in alcuni casi hanno negato le richieste di trasferimento dei prigionieri in ospedale, provocandone così la morte in carcere.² Secondo il rapporto di Human Rights Watch sulla situazione dei diritti umani nel 2022 le terribili condizioni nelle carceri e nei centri di detenzione egiziani sono rimaste al riparo dalla supervisione o dal monitoraggio indipendenti nonostante le campagne di pubbliche relazioni del governo che sollecitavano l'apertura di nuove carceri.

Secondo lo stesso rapporto, nei locali della National Security Agency, i detenuti rischiano di essere stuprati, molestati, fulminati sui genitali o vengono minacciati di violenza sessuale contro di loro o contro i loro parenti affinché confessino. Le detenute donne erano particolarmente soggette a violenze sessuali nelle carceri, dove le guardie le aggredivano spesso mentre effettuavano "perquisizioni nelle cavità"³.

Considerato, dunque, che allo stato i prigionieri sono effettivamente sottoposti a torture, vessazioni e limitazione arbitrarie della libertà vi è il serio rischio che il richiedente possa essere sottoposto a tali pratiche inumane e degradanti in caso di rimpatrio nel caso in cui, in conseguenza della condanna e nell'impossibilità di pagare i debiti, possa essere arrestato.

Alla luce di quanto sopra esposto deve riconoscersi al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007.

La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento del ricorso riconosce la al sig. _____, (CF: _____ ; CUI: _____ ; Vestanet: _____), nato in Egitto il 01.09.1994 la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251/07;
- dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;

² *Ibidem*

³ HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 - Egypt, 12 gennaio 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2085410.html> (data ultimo accesso 28.04.2023)

- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si precisa che il presente provvedimento produce i suoi effetti dalla relativa pubblicazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024

Il Presidente Est.

dott.ssa Mariarosa Pipponzi